



**FEDERAZIONE
ITALIANA
AMATORI
SPORT
PER TUTTI**

*Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari - IVV
Membro della Confederazione Europea dell'IVV
Membro della Federazione Internazionale dello Sport per Tutti (TAFISA)*

STATUTO

ASSEMBLEA NAZIONALE
STRAORDINARIA

MANTOVA - 16 Maggio 2015

FIASP - Strada Lunetta 5-7-9 - 46100 MANTOVA (MN)
Tel./Fax 0376 374390



STATUTO

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1.1 La FIASP è un'Associazione Sportiva costituita a Milano il 19.02.1975 con la denominazione "Federazione Italiana Amatori Sport Popolari", successivamente modificata il 18.05.1996 in "Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti" conservando l'acronimo "FIASP".

1.2 La FIASP è composta da Gruppi, Associazioni, Società e Soci ordinari singoli che dedicano la loro attività all'organizzazione e/o alla partecipazione degli eventi di scopo della FIASP per la divulgazione della attività ludico-motoria finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico, come meglio illustrati nell'art. 2 (Attività e Scopi).

1.3. Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi, Associazioni e Società FIASP, sotto il controllo dei Comitati territoriali, sono la proiezione e l'immagine della Federazione sul territorio.

1.4 La FIASP ha carattere d'assoluta apartiticità e non persegue scopi di lucro.

1.5 La FIASP ha finalità di solidarietà e di promozione sociale volta a favorire l'attività motoria e ludica per ogni fascia d'età ed anche di riabilitazione psico-fisica di anziani e di persone fisicamente svantaggiate; la FIASP promuove, infine, iniziative rivolte ai giovani e al mondo della scuola.

1.6 La durata della FIASP è illimitata, salvo quanto scaturisce dall'applicazione dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 2 - ATTIVITÀ E SCOPI

2.1 La FIASP promuove, disciplina e tutela l'attività ludico-motoria ed amatoriale. Si definiscono "manifestazioni o eventi ludico motorii" a carattere popolare tutte le attività sportivo-motorie aventi scopo precipuo di sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell'amicizia e della famiglia favorendo il processo di socializzazione che si matura nel piacere e nel rispetto della persona e della natura.

2.2 LA FIASP omologa solo manifestazioni che si svolgono senza finalità agonistiche e senza classifiche. I partecipanti, di ogni cultura, sesso, età e nazionalità adeguano la loro attività ludico-motoria alle proprie capacità, possibilità e limiti del proprio fisico desiderando, attraverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di benessere fisico e psichico ampliando la reciproca conoscenza e comunicazione.

2.3 La FIASP richiamandosi alla Carta europea dello Sport per Tutti ed alla Carta di Toronto per l'Attività Fisica, attraverso l'attività ludico-motoria si propone di cooperare alla tutela della flora, della fauna, dell'ambiente e delle opere d'arte, favorendone la conoscenza e la divulgazione.

2.4 La FIASP è contraria ad ogni pratica lesiva della dignità e dell'integrità fisica della persona umana e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri Associati.

2.5 La FIASP si ispira e persegue i principi di democrazia, sia fra i suoi aderenti che fra le attività dei propri Organi.

2.6 La FIASP, nei suoi scopi, esclude qualsiasi finalità politica, sin-

dacale, confessionale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici dei propri Associati.

2.7 FIASP promuove corsi di aggiornamento ed altre attività a carattere formativo per Dirigenti nazionali, periferici e per tutti gli Associati della stessa.

2.8 La FIASP nell'ambito della propria attività potrà svolgere programmi di pubblica utilità, organizzare e gestire, in proprio o per conto tramite (Gruppi, Associazioni e Società affiliate), corsi di psico-motorietà o di mantenimento a favore di persone fisicamente svantaggiate, organizzare e gestire iniziative didattico-divulgative rivolte ai giovani e al mondo della scuola. Potrà svolgere, inoltre, programmi di utilità pubblica realizzando le finalità statutarie che potranno rivestire anche natura economico- commerciale, senza fini di lucro; potrà ricevere contributi, lasciti o donazioni.

2.9 La FIASP promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli all'opinione pubblica in collaborazione con le scuole, le istituzioni culturali e, ove possibile, con le università.

Art. 3 - SIMBOLO

3.1 Il simbolo della Federazione è costituito da un "Piede Alato", racchiuso in un quadrato con angoli arrotondati, con la dicitura "FIASP - Sport Per Tutti", inscritta in basso a destra, di colore azzurro su fondo bianco. Il marchio è registrato.

Art. 4 - SEDE FEDERALE

4.1 La FIASP ha attualmente sede in Mantova, Strada Lunetta n. 5-7-9.

4.2 Il mutamento della sede Legale per qualunque causa o necessità è deliberato dal Consiglio Federale.

4.3 L'organo amministrativo della FIASP ha facoltà di istituire ovunque unità locali, succursali, filiali e uffici; trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di appartenenza mentre spetta al Consiglio Federale deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso o istituire sedi secondarie.

4.4 Il Consiglio Federale può aprire Uffici di Rappresentanza in ogni stato dell'Unione Europea qualora se ne dovesse presentare necessità o opportunità.

Art. 5 - AMBITO TERRITORIALE

5.1 La FIASP opera a livello nazionale.

5.2 La FIASP può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe caratteristiche e finalità e può promuovere direttamente iniziative connesse al proprio oggetto sociale.

5.3 La FIASP svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni nazionali e internazionali cui aderisce.

Art. 6 - AFFILIAZIONE ALLA FIASP

6.1 Possono aderire alla FIASP tutte le persone fisiche e giuridiche, tutti i Gruppi, Associazioni e Società che ne condividano gli scopi.

6.2 Aderendo alla FIASP, i Soci ordinari singoli, i Gruppi, le Associazioni, le Società si pongono come obiettivo statutario di dedicare la propria attività federale volontaria all'organizzazione e/o alla partecipazione degli eventi di scopo della FIASP per la divulgazione dell'attività ludico-motoria, senza alcun fine di lucro, finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico e favorendo tale pratica ludico-motoria anche tra i propri iscritti.

6.3 Sono Soci ordinari i Singoli aderenti e tutti i componenti di Gruppi, Associazioni, Società da questi affiliati direttamente alla FIASP.

6.4 Le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci FIASP, la partecipazione è subordinata all'acquisizione di particolare documento di partecipazione che verrà consegnato previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con una maggiorazione del contributo partecipativo rispetto al Socio FIASP. La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio federale. Il supplemento definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n.296/2010)

6.5 I diritti e i doveri di cui al presente Statuto riguardano Gruppi, Associazioni, Società e Soci ordinari.

6.6 Le norme del presente Statuto si applicano ai Gruppi, Associazioni, Società e singoli Soci che hanno ottenuto l'affiliazione alla FIASP.

6.7 Il regolamento applicativo organico fissa le procedure per l'adesione o la cessazione di appartenenza alla FIASP.

Art. 7 - GESTIONE E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

7.1 La gestione finanziaria della Federazione avviene entro i limiti dei bilanci approvati.

7.2 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

7.3 Le risorse economiche della FIASP sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi dei Soci;
- b) erogazioni liberali dei Soci o di terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

7.4 È espressamente vietata qualunque forma di distribuzione di utili o altre forme di finanziamento in favore di Soci, Gruppi, Associazioni, Società anche in modo indiretto mentre è ammesso il trasferimento di risorse finanziarie che siano espressione di spese documentate per attività federali poste in essere per conto della Federazione e da essa autorizzate.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione sia a livello centrale che periferico devono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni no profit collegate direttamente con l'associazione.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

8.1 Tutti i Soci sono tenuti ad accettare e a rispettare rigorosamente lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi federali.

8.2 L'inosservanza di quanto al punto 8.1 implica l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte degli Organi competenti:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione;
- d) esclusione.

8.3 Gli addebiti, formalmente contestati all'interessato, concedono il diritto alla difesa come specificato nel Regolamento applicativo organico.

8.4 È fatto obbligo a tutti i Soci di non richiedere, né suscitare, l'intervento di qualsiasi autorità estranea alla Federazione nel tentativo di comporre contenziosi sorti fra i Soci, o fra gli stessi e la Federazione. Il provvedimento di esclusione, in tale caso, è automatico, ove non esista esplicita autorizzazione da parte del Consiglio federale.

Art. 9 - CANDIDATURE

9.1 I Candidati alle cariche degli Organi centrali e periferici sono Soci ordinari.

9.2 Ogni Comitato territoriale potrà proporre candidature per gli Organi centrali.

9.3 Le candidature per gli Organi centrali devono essere depositate, da parte di ogni Comitato territoriale, presso la Segreteria generale, debitamente sottoscritte.

9.4 I componenti uscenti degli Organi centrali e periferici possono essere ricandidati.

9.5 Ogni Gruppo e/o Associazione potrà proporre candidature per gli Organi periferici.

9.6 Le candidature degli Organi periferici devono essere depositate, da Singoli, Gruppi o Associazioni, presso la Segreteria del Comitato Territoriale, debitamente sottoscritte.

9.7 La durata di tutti gli Organi centrali e periferici è di quattro anni.

9.8 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per le candidature.

Art. 10 - ELEGGIBILITÀ

10.1 Fatte salve le prerogative previste dal presente Statuto, ciascun Socio ordinario, può concorrere all'elezione delle cariche sociali, come prevede il principio di democraticità interno alla FIASP, purché in possesso dei requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere Socio FIASP da almeno due anni;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento applicativo organico;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi.

10.2 Tutte le cariche e gli incarichi sono onorifici e non prevedono, in nessun caso, una retribuzione.

Art. 11 - ORGANI FEDERALI CENTRALI E PERIFERICI

11.1 Sono Organi Centrali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente nazionale;
- c) il Consiglio federale;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Segretario generale;
- f) il Tesoriere.

11.2 Sono Organi periferici Territoriali:

- a) Il Comitato territoriale;
- b) il Presidente del Comitato territoriale;
- c) i Commissari tecnici sportivi.

Art. 12 - ORGANI GIURISDIZIONALI

Sono Organi giurisdizionali:

- a) La Commissione di Appello Federale
- b) L' Ufficio di Presidenza Federale, per quanto di pertinenza (cfr. Art. 17).

Art. 13 - ORGANI DI CONTROLLO

13.1 Sono Organi di controllo:

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - ASSEMBLEA FEDERALE

14.1 L'Assemblea è il massimo organo della Federazione e rappresenta tutti i Soci. L'Assemblea è costituita dai Presidenti e dai due Delegati dei Comitati territoriali (Consiglio Provinciale).

14.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e della Relazione del Presidente Nazionale sull'attività sociale; la seconda per l'approvazione del Bilancio di previsione e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione.

14.3 In caso di inadempienza per quanto previsto all'Art. 14.2 del presente Statuto l'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Comitati Territoriali.

14.4 L'assemblea è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente:

- a) il Presidente nazionale;
- b) i membri degli Organi centrali;
- c) i membri della Commissione d'Appello Federale;
- d) i membri del Collegio Revisore dei Conti.

14.5 Hanno diritto di voto in Assemblea il Presidente e i Delegati dei Comitati Territoriali, secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo organico.

14.6 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure di convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea straordinaria ha luogo con le stesse modalità di quella ordinaria ed è convocata dal Presidente nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento applicativo organico.

15.2 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;
- b) per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione.

15.3 L'Assemblea vota a scrutinio palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 16 - PRESIDENTE NAZIONALE

16.1 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea federale in base ad un programma che farà parte integrante del mandato ricevuto con l'elezione.

16.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione. Al Presidente spetta la firma sociale libera e la legale rappresentanza della Federazione, di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente, inoltre, viene delegata l'ordinaria amministrazione della Federazione.

16.3 Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario, specificandone i limiti.

16.4 Il Presidente, ove si presentasse la necessità, ha facoltà di istituire specifiche deleghe, specificandone i limiti e comunicandole alla Segreteria Nazionale ed al Consiglio Federale.

Art 17 - UFFICIO DI PRESIDENZA

17.1 L'Ufficio di Presidenza Federale è la struttura di staff del Presidente ed ha i seguenti scopi:

- progettare l'iter realizzativo delle direttive del Presidente contenute nella Relazione Programmatica;
- Esprimere pareri e interpretazione delle carte federali;
- Programmare azioni di incentivazione, sviluppo, sostegno dell'attività Nazionale supportando in modo concreto i Comitati territoriali;
- partecipare all'attività di gestione e rappresentanza internazionale;
- svolgere attività giurisdizionale, prima mediando e poi esprimendo anche pareri sui ricorsi di primo livello riguardanti qualsiasi Socio della Federazione ad esclusione dei Dirigenti Federali e dei Presidenti dei Comitati territoriali;
- esprimere diniego sulla domanda di affiliazione alla Federazione annualmente presentata dagli aspiranti Soci, sottoponendola a ratifica al primo Consiglio Federale utile.

17.2 L'Ufficio di Presidenza rende conto del proprio operato alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio Federale mettendone a conoscenza l'Organo di Controllo.

17.3 IL Regolamento Applicativo Organico definisce composizione e percorsi funzionali di questo Ufficio.

Art. 18 - CONSIGLIO FEDERALE

18.1 Il Consiglio è formato da quindici Membri compreso il Presidente.

18.2 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Nazionale, elegge, al proprio interno, i Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario Generale, il Tesoriere e la Giunta Esecutiva.

18.3 Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione. Al Consiglio Federale vengono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Federazione. Esso può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e fare tutto quanto - niente escluso o eccettuato - sia necessario od utile al raggiungimento dello scopo sociale che non sia dalla legge o dal presente Statuto espressamente riservato agli altri organi federali.

18.4 Qualora uno o più componenti del Consiglio non accettasse la carica, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio provvederà alla surroga con il primo dei non eletti nei tempi nei tempi tecnici necessari.

18.5 Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.

18.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute di Consiglio, alla discussione dei bilanci, alle deliberazioni sul patrimonio ed alle procedure messe in atto dal Consiglio Federale per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione: per tutti questi motivi ha facoltà di assistere alle riunioni di Consiglio anche con la sola presenza del Presidente del Collegio.

18.7 Tutti i Membri del Consiglio Federale (e, per analogia istituzionale, del Comitato territoriale) sono tenuti a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei propri compiti le normative dello Statuto Federale e dei Regolamenti Applicativi, a tenere nei rapporti interni di questi Organi un comportamento coerente con la carica ricoperta, a collaborare nella realizzazione della vision e mission esposte nella Relazione Programmatica del Presidente, a tenere un comportamento che non leda l'armonia e la tranquillità del gruppo di lavoro in cui si è inseriti.

L'inosservanza di quanto sopra implica segnalazione e provvedimenti relativi da parte dell'Ufficio di Presidenza Federale in prima istanza.

Art 19 - GIUNTA ESECUTIVA

19.1 La Giunta è formata da sette Membri, ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Segretario generale;
- d) il Tesoriere;
- e) un Consigliere o più Consiglieri eletti dal Consiglio.

Art. 20 - SEGRETARIO GENERALE

20.1 Il Segretario generale assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi.

Art. 21 - TESORIERE

21.1 Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria ed economica della Federazione e redige annualmente il Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Bilancio di previsione della Federazione.

Art. 22 - COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

22.1 La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea federale. La Commissione elegge, al proprio interno, il Presidente.

22.2 Le decisioni espresse dalla Commissione d'Appello federale sono definitive.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

23.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea federale. Il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.

23.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corretta formazione del Rendiconto economico finanziario di chiusura e il Bilancio di previsione della Federazione e, se del caso, dei Comitati territoriali, nonché verifica la corretta applicazione delle norme statutarie da parte degli Organi federali.

23.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una Relazione annuale all'Assemblea sull'attività da esso svolta e sui controlli effettuati.

Art. 24 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE O DEL CONSIGLIO FEDERALE

24.1 Il Presidente nazionale e il Consiglio federale decadono dalle loro cariche per:

- a) dimissioni del Presidente;
- b) impedimento definitivo dello stesso a svolgere le sue funzioni;
- c) mancata approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Bilancio di previsione;
- d) dimissione contemporanea della metà più uno dei Consiglieri.

24.2 Considerato che il Presidente nazionale e il Consiglio federale vengono eletti sulla base di un programma condiviso, il verificarsi di una delle condizioni previste nell'Art. 24.1, determina l'azzeramento degli Organi di cui all'Art. 11.1, Art. 12 e Art. 13 del presente Statuto. In ogni caso, l'Organo preposto convoca l'Assemblea elettiva come previsto dal Regolamento applicativo organico.

Art. 25 - COMITATI TERRITORIALI

25.1 La FIASP per lo svolgimento e l'attuazione degli scopi statuari in sede decentrata si avvale dell'azione dei Comitati territoriali (C.T.). Essi, già definiti e strutturati dall'art.11.2 dello Statuto quali Organi Periferici territoriali, sono legati alla Federazione da un rapporto Organico per cui nell'attuazione delle direttive Federali rappresentano ed agiscono in nome e per conto della Federazione stessa. Gli atti dagli stessi posti in essere, se assunti nell'ambito delle deleghe, sono propri della Federazione stessa.

25.2 Il Comitato territoriale opera attraverso il Presidente del Comitato territoriale per delega istituzionale della Federazione.

25.3 Il Presidente del C.T., per lo svolgimento delle attività di competenza, rappresenta il Comitato Territoriale stesso, assume obbligazioni e attiva una gestione economica di cui ne rende annualmente il conto.

Art. 26 - ASSEMBLEA TERRITORIALE

26.1 L'Assemblea territoriale ordinaria è convocata dal Presidente territoriale almeno una volta all'anno per approvare il Rendiconto economico finanziario di chiusura, la relazione sull'attività sociale, il Bilancio di previsione fino all'Assemblea Ordinaria dell'anno successivo e per deliberare su ogni argomento inerente la vita della Federazione in ambito territoriale.

26.2 L'Assemblea territoriale può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Gruppi e/o Associazioni presenti nel Comitato.

26.3 L'Assemblea nomina i due delegati che con il Presidente rappresentano il Comitato territoriale in seno all'Assemblea nazionale.



26.4 La convocazione per i Gruppi, Associazioni/Società e singoli Soci è prevista con le modalità dell'Assemblea federale tramite inviti scritti, invio di posta elettronica certificata o e-mail, pubblicazione sui siti federali e con affissione della convocazione, nell'ambito delle manifestazioni sportive, presso il tavolo degli addetti ai servizi della Federazione per i Soci singoli.

26.5 L'Assemblea territoriale è convocata ogni quattro anni per eleggere direttamente gli Organi periferici con le modalità previste per l'Assemblea federale elettiva.

26.6 Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea tutti i Gruppi e/o Associazioni e i Soci singoli iscritti nella provincia.

26.7 Hanno, altresì, facoltà di partecipare all'Assemblea:

- a) i Consiglieri federali;
- b) i membri del Collegio dei Revisori della Federazione

26.8 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per le convocazioni e le votazioni.

Art. 27 - PRESIDENTE TERRITORIALE

27.1 Il Presidente territoriale è eletto direttamente dall'Assemblea in base ad un programma che farà parte integrante del mandato ricevuto con l'elezione, assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti applicativi.

Art. 28 - CONSIGLIO TERRITORIALE

28.1 Il Consiglio territoriale è eletto dai singoli Soci, Gruppi, Associazioni e Società del Comitato Territoriale e può essere costituito con la presenza di almeno tre Gruppi e/o Associazioni affiliati.

28.2 Il Consiglio territoriale si compone di almeno tre membri: Presidente, Segretario, Tesoriere.

28.3 Qualora uno o più componenti del Consiglio territoriale non accettasse la carica o venisse a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio territoriale provvederà alla surroga con il primo dei non eletti.

Art. 29 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE TERRITORIALE O DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

29.1 Il Presidente territoriale e il Consiglio decadono dalle loro cariche per:

- a) dimissioni del Presidente;
- b) impedimento definitivo dello stesso a svolgere le sue funzioni;
- c) mancata approvazione ad parte dell'Assemblea del Bilancio di previsione
- d) dimissioni di almeno due terzi dei Consiglieri.

29.2 Il verificarsi di una delle condizioni previste all'Art. 29.1 del presente Statuto determina l'azzeramento della Presidenza e del Consiglio territoriale. In ogni caso, l'Organo preposto convocherà l'Assemblea elettiva.

29.3 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure per la convocazione dell'Assemblea elettiva.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

30.1 In caso di esaurimento degli scopi dell'Associazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione o scioglimento dell'Associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, sentito l'Organo di controllo, dopo la liquidazione e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o perseguenti fini statutarie di promozione sociale o di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo. In ogni caso i beni non possono essere devoluti a persone fisiche (soci o dipendenti della stessa).

30.2 Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberate dall'Assemblea Federale straordinaria con maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

30.3 L'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori.

Art. 31 - PUBBLICAZIONI FEDERALI

31.1 La FIASP pubblica, ogni anno, un annuario contenente tutte le manifestazioni dalla stessa omologate. Il volume è messo a disposizione dei Soci FIASP.

31.2 La FIASP pubblica, periodicamente, la Rivista "Sportinsieme", la stessa è inviata ai Gruppi e/o Associazioni affiliati e, a richiesta, tramite abbonamento.

31.3 La FIASP gestisce e pubblica il sito Web a scopo divulgativo, informativo e promozionale.

31.4 Il responsabile unico delle pubblicazioni federali è il Presidente nazionale.

Art. 32 - MODIFICHE ALLO STATUTO

32.1 Eventuali proposte di modifica dello Statuto, possono essere presentate dalla Giunta esecutiva e dai Comitati territoriali al Consiglio federale. Il Consiglio federale ne valuterà la pertinenza e l'ammissibilità prima di sottoporle all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.

32.2 Il Consiglio federale può proporre di propria iniziativa modifiche dello Statuto all'Assemblea straordinaria.

32.3 Il Regolamento applicativo organico fissa le procedure di presentazione delle modifiche al Consiglio federale.

Art. 33 - REGOLAMENTI FEDERALI

33.1 Il presente Statuto per la sua piena attuazione è integrato dai Regolamenti applicativi organici.

Art. 34 - DISPOSIZIONI COMUNI

34.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente nazionale.

34.2 Il presente statuto entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sugli Organi ufficiali di informazione della Federazione.